

**LEGGE REGIONALE LAZIO 20  
dicembre 2002, n.43  
Modifiche all'Art. 26 della legge  
regionale 27 gennaio 2000, n. 10  
(disciplina dell'esercizio delle  
attività professionali delle agenzie di  
viaggi e turismo e di altri organismi  
operanti in materia)..**

**in B.U.R-L. n. 1 del 10-1-2.003**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1. Modifiche all'Art. 26 della  
legge regionale 27 gennaio 2000, n.  
10**

1. All'Art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le parole: «nonché all'immediata cessazione dell'esercizio ed alla chiusura dei locali»;
- b) al comma 8, sono aggiunte, infine le parole: «limitatamente alle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'Art. 2».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 dicembre 2002

STORACE

**note**

*Id. 603*